

Riforma fiscale:

- **presunzione di distribuzione ai soci** dei redditi non dichiarati da società di capitali a ristretta base
- **ISA e concordato preventivo biennale** per i contribuenti di medio-piccole dimensioni
- riproposizione dell'**IRI** per i redditi di impresa di imprenditori individuali e società di persone
- revisione degli **incentivi fiscali** tra doppia aliquota IRES e *Pillar Two*
- semplificazione della disciplina tributaria del **non profit** in accordo con la riforma del Terzo settore
- estensione del regime di imposizione su base catastale per i **redditi agrari**

Atto di adesione emendabile con dichiarazione integrativa?

Rimborso IVA su beni di terzi tra forma e sostanza, in attesa delle Sezioni Unite

Residenza ai fini PEX: dimostrazione della tassazione non privilegiata delle controllate estere

Giurisprudenza tributaria



| | |
|---|-------------|
| Deducibili per competenza le quote accantonate per il TFM se l'atto scritto è anteriore alla nomina degli amministratori (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Giudicepietro, Est. Lenoci - Ord. n. 19445 del 10 febbraio 2023, dep. il 10 luglio 2023) di Fabio Gallio | 3235 |
| Rimborso del costo delle fidejussioni per crediti fiscali: non si applica il termine di decadenza biennale (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Manzon, Est. Gori - Ord. n. 20024 del 20 aprile 2023, dep. il 13 luglio 2023) di Antonio Borghetti | 3240 |
| Indebito rimborso IVA punito con applicazione del favor rei (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Bruschetta, Est. Salemme - Ord. n. 20563 del 22 marzo 2023, dep. il 17 luglio 2023) di Marco Peirolo | 3247 |
| Sei anni di tempo per accertare la decadenza dal bonus per la "prima casa" in costruzione (CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di Lecce, Sez. I, Pres. D'Antonio, Est. Pellegrino - Sent. n. 1302 del 25 luglio 2023, dep. il 1° agosto 2023) di Alessandro Borgoglio | 3252 |
| Rassegna della settimana a cura di Alessandro Borgoglio | 3256 |

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Cassazione

| | |
|---|-------------|
| n. 26274 del 13.12.2022, dep. il 19.06.2023 (Sez. III pen.) | 3227 |
| n. 18466 del 12.05.2023, dep. il 28.06.2023 (Sez. trib.) (Ord.) | 3231 |
| n. 19445 del 10.02.2023, dep. il 10.07.2023 (Sez. trib.) (Ord.) | 3235 |
| n. 20024 del 20.04.2023, dep. il 13.07.2023 (Sez. trib.) (Ord.) | 3240 |
| n. 20563 del 22.03.2023, dep. il 17.07.2023 (Sez. trib.) (Ord.) | 3247 |

Corte di Giustizia Tributaria di I grado

| | |
|--|-------------|
| Lecce, n. 1302 del 25.07.2023, dep. il 1°.08.2023 (Sez. I) | 3252 |
|--|-------------|

Rimborso del costo delle fideiussioni per crediti fiscali: non si applica il termine di decadenza biennale

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Manzon, Est. Gori - Ord. n. 20024 del 20 aprile 2023, dep. il 13 luglio 2023)

Statuto del contribuente - Integrità patrimoniale - Rimborso del costo degli oneri fideiussori - Legittimità - Garanzia richiesta in caso di accertamento - Irrilevanza - Termine di decadenza biennale - Inapplicabilità

Il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un'attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall'Amministrazione finanziaria. Ciò vale anche per società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale, in applicazione del principio di neutralità. In ordine alle tempistiche, il termine di decadenza biennale - riferito al tributo e alle sanzioni - non può essere applicato all'azione di rimborso dei costi per la fideiussione, la quale assolve una funzione qualitativamente diversa rispetto all'obbligazione tributaria.

(Oggetto della controversia: rimborso del credito IVA, anno 2007)

Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia veniva respinto sia l'appello principale proposto dalla società di diritto svizzero Novartis Pharma A.G. sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 146/2/2020 ed avente ad oggetto il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia e concernente il costo delle fideiussioni prestate per ottenere il rimborso del credito IVA maturato nell'anno 2007, per l'importo complessivo di euro 596.459,87.

2. La società non era residente e non svolgeva in Italia alcuna attività e conseguentemente, l'istanza di rimborso rappresentava il mezzo di realizzo dell'eccedenza a credito IVA strutturale per la società in considerazione della attività da questa svolta. Come condizione per disporre i rimborsi richiesti, l'Amministrazione finanziaria richiedeva ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis la prestazione di garanzie fideiussorie, che la società presentava per ciascun anno di imposta, sostenendo un costo complessivo di euro 1.352.475,05. Il 24 aprile 2019 la società presentava all'Agenzia istanza di rimborso dei costi di fideiussione per la parte relativa ai costi sostenuti nell'annualità 2007 pari ad euro 596.459,87 e l'Amministrazione non dava riscontro.

3. Il silenzio veniva impugnato dalla contribuente invocando la Legge n. 212 del 2000, art. 8, comma 4, e l'obbligo imposto agli Stati dalla disciplina europea dell'IVA di neutralizzare i costi sostenuti dai contribuenti per il recupero delle eccedenze d'imposta e l'inesistenza in concreto di alternative alla procedura di rimborso per il recupero delle eccedenze IVA. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso in-

trodotto affermando che l'obbligo per l'Erario di rimborsare il costo delle garanzie prestate non si applicava nel caso in cui la presentazione della garanzia fideiussoria fosse conseguenza non di una attività accertativa dell'Ufficio poi risultata illegittima, bensì di una richiesta facoltativa di rimborso dovuta alla scelta discrezionale del contribuente di operare in Italia tramite rappresentante fiscale.

4. Il giudice d'appello rigettava l'appello principale per una pluralità di ragioni: sia perché, anche ai sensi della Legge n. 212 del 2000, art. 8, comma 4, il diritto al rimborso sussisteva solo in relazione alle garanzie prestate dai contribuenti in ipotesi di attività di accertamento; sia per assenza di lesione del principio di neutralità dell'IVA in quanto gli oneri della fideiussione ricadevano sull'utilizzatore finale del bene o del servizio non incidendo su alcuna delle fasi di commercializzazione precedenti la fase del consumo; sia in quanto era facoltativa e non obbligatoria la richiesta di rimborso e così la connessa prestazione delle garanzie di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis; sia perché la procedura d'infrazione n. 2013/4080 non riguardava la questione del ristoro degli oneri fideiussori, bensì i tempi di erogazione dei rimborsi. La CTR rigettava anche l'appello incidentale condizionato proposto dall'Agenzia, per non avere la CTP preso posizione sulla eccezione di decadenza del diritto al rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in presenza di pronuncia implicita sulla questione da parte del giudice di primo grado.

5. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente affidato a tre motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso e spiegando ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. Da ultimo la società deposita memoria illustrativa.